



**Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria  
Repubblica Italiana  
In nome del popolo italiano**

n.11/2010 R.A.C.

Il tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, riunito in camera di consiglio, con l'intervento dei sigg.:

- dr. Roberto Di Bella, presidente;
- dr. Grazia Maria Grieco, giudice;
- dr. Salvatore Toscano, giudice onorario;
- dr. Annunziata Rizzi, giudice onorario;

ha emesso la seguente

**sentenza**

nella causa civile iscritta al n. 11/2010 Ruolo Gen. Aff. Cont., avente per oggetto: dichiarazione giudiziale della paternità naturale di <<OMISSIS>> nei confronti della minore <<OMISSIS>>, nata a <<OMISSIS>> in data <<OMISSIS>>;

**promossa da**

<<OMISSIS>><<OMISSIS>>, nata a <<OMISSIS>> (Russia) il <<OMISSIS>>, residente in Reggio Calabria, <<OMISSIS>>, anche nella qualità di madre esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore <<OMISSIS>>, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'avv. Anna Bellantoni, sito in Reggio Calabria in

Via Pio XI, II Traversa Privata, n. 10 che la rappresentata e difende in forza di procura speciale apposta a margine del ricorso

**contro**

<<OMISSIS>>, residente in <<OMISSIS>> Via <<OMISSIS>>

Conclusioni del ricorrente:“..chiede dichiararsi la paternità di <<OMISSIS>> nei confronti della minore <<OMISSIS>>”.

Conclusioni del pubblico ministero:“esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.

**Svolgimento del processo**

<<OMISSIS>><<OMISSIS>>, anche nella qualità di madre esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore <<OMISSIS>>, con ricorso in data 23.12.2010 adiva questo Tribunale per i minorenni ed esponeva di avere intrapreso nell'anno 2004 una relazione sentimentale con <<OMISSIS>>, all'epoca coniugato.

L'istante segnalava che, con l'intensificarsi del rapporto, si era trasferita a casa della madre del <<OMISSIS>>, signora <<OMISSIS>>, e che la relazione amorosa era divenuta presto pubblica e notoria nella comunità di Saline Joniche.

La deducente riferiva poi che nel dicembre 2008 rimaneva in stato di gravidanza e, pertanto, era ricoverata presso il centro di accoglienza delle ragazze madri di Reggio Calabria, dove il <<OMISSIS>> non disdegnava di continuare a frequentarla.

La ricorrente soggiungeva di avere portato a termine la gravidanza in data 11.8.2009 e di avere chiesto al <<OMISSIS>> di riconoscere la piccola <<OMISSIS>>; specificava poi che il resistente, dopo un primo momento in cui si era reso disponibile, aveva mutato atteggiamento non rispondendo ai ripetuti solleciti (v. documentazione allegata).

<<OMISSIS>><<OMISSIS>> chiedeva, pertanto, che <<OMISSIS>> fosse dichiarato padre naturale di <<OMISSIS>>.

All'udienza del giorno 8.2.2011, <<OMISSIS>> compariva segnalando di non volersi costituire con un difensore e ammetteva di essere il padre di <<OMISSIS>>; inoltre, il medesimo dichiarava di essere disponibile ad effettuare il riconoscimento della minore, ma non anche ad attribuirle il suo cognome (*“Non ho nulla da dichiarare, se non che posso affermare di essere effettivamente il padre. Sono disponibile ad effettuare il riconoscimento come figlia di <<OMISSIS>> davanti all'ufficiale di stato civile, ma non anche ad attribuirle il mio cognome...”*), e di volersi adoperare in tal senso.

Non avendo però il resistente ottemperato all'impegno (di operare il riconoscimento in via amministrativa), con decreto emesso in data 28.4.2011 il Tribunale disponeva una consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare il rapporto di filiazione naturale e conferiva incarico al dott. Alessio Asmundo.

Con missiva del 2.8.2011, il nominato consulente segnalava di non avere potuto espletare l'incarico per la mancata presentazione, nonostante la rituale convocazione, del resistente e rimetteva pertanto il mandato.

All'udienza del 20.3.2012, la parte ricorrente precisava le conclusioni; infine, acquisito il parere del p.m., la causa era riservata per la decisione.

### **Motivi della decisione**

La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.

Gli assunti della ricorrente, articolati e analitici, sono stati confermati dalle dichiarazioni rese all'udienza dell'8.2.2011 dal <<OMISSIS>>,

che ha ammesso di essere il padre naturale della piccola <<OMISSIS>>.

Aggiungasi, a conforto della superiore proposizione, che nel giudizio diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa della paternità naturale, tra gli argomenti di prova rientra – come nel caso che occupa - anche l'ingiustificato rifiuto della parte di sottoporsi ad esami ematologici, che costituisce un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116 comma secondo c.p.c., da parte del giudice di merito (cfr., in senso conforme, Cass. I, 25 febbraio 2002, n. 2749 e Cass. I, 7 novembre 2001, n. 13766).

Le univoche risultanze processuali dimostrano, quindi, che <<OMISSIS>> è padre naturale della minore, con la conseguenza che detta paternità deve essere giudizialmente dichiarata.

La tutela delle esigenze materiali, morali ed emotive della minore e la dovuta considerazione per le sue naturali aspettative evidenziano, inoltre, l'interesse concreto della piccola <<OMISSIS>> alla chiesta dichiarazione di paternità del <<OMISSIS>>, trattandosi dell'importante figura paterna mancante alla bambina, la quale acquisisce comunque diritti fondamentali (all'identità personale, al mantenimento, all'istruzione, all'eredità, ecc.), con conseguenti arricchimento e sviluppo armonioso ed equilibrato della sua personalità. Ne consegue il dovere del predetto di mantenere, istruire e educare la figlia in ottemperanza del disposto degli artt. 147,148, 261 e 277 c.c..

Non essendo stata avanzata alcuna domanda accessoria non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, acquisite le conclusioni della parte ricorrente e del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da <<OMISSIS>><<OMISSIS>> contro <<OMISSIS>>, così provvede: dichiara che <<OMISSIS>>, nata a <<OMISSIS>> il giorno <<OMISSIS>>, è figlia naturale di <<OMISSIS>>, meglio generalizzato in atti.

Dispone che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Reggio Calabria per le annotazioni di competenza.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Reggio Calabria il 17 aprile 2012.

Il presidente  
(dr. Roberto Di Bella)